

# COMUNE DI NEPI

(Provincia di Viterbo)

- Ufficio Tributi -

Nepi, 10 giugno 2019

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2019 Scadenza versamento acconto (16/06/2019)

### AVVISO

Il **16 giugno 2019** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'acconto è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente (rif. Deliberazione di C.C. n. 14 del 09.04.2019 "Conferma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell'anno 2018 per l'anno 2019") di seguito riportate:

#### Aliquote e detrazioni d'imposta

| Tipologia   | Aliquota/detrazione |
|---|---------------------|
| Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) | <b>0,50%</b>        |
| Aree edificabili  | <b>0,8%</b>         |
| Tutti gli altri immobili  | <b>0,8%</b>         |
| Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze        | <b>€ 200,00</b>     |

#### Quali immobili non pagano l'IMU

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie da A/2 ad A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano affittati;
- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

#### La base imponibile dell'IMU è ridotta al 50%:

- per unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e vi risieda anagraficamente, nonchè che dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. del 22.01.2004, n. 41;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

#### Come effettuare il versamento

Il versamento del tributo deve essere eseguito mediante modello F24 indicando il codice catastale del Comune **F868** mediante modello reperibile presso gli Istituti Bancari, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati utilizzando i seguenti codici tributi:

**3916 – IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI**

**3918 – IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI**

**3912 – IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**

Art. 13, C. 7 D.L. n. 201/11.

#### Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune di Nepi (VT) nel seguente modo:

- al n. 0761 – 55 81 450;
- al fax. 0761 – 55 81 777;
- tramite **email**: [tributi@comune.nepi.vt.it](mailto:tributi@comune.nepi.vt.it)
- tramite **PEC** : [comune.nepi.vt@legalmailpa.it](mailto:comune.nepi.vt@legalmailpa.it)

**Il Funzionario Responsabile**  
dott. Daniele Santucci